
Donazioni indirette, tassazione solo se emerge dall'accertamento

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 17 APRILE 2025 | Angelo Busani

Una definitiva conferma dell'accertabilità delle donazioni indirette «esclusivamente» quando la loro effettuazione risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi si ritrae dalla lettura della circolare 3/E del 16 aprile 2025 con la quale l'agenzia delle Entrate commenta le novità normative in tema di imposta di successione recate dai Dlgs 87/2024 e 139/2024. Tra le innovazioni che la circolare illustra indubbiamente ha un ruolo di primo piano la modifica, in vigore dal 1° gennaio scorso, che è stata effettuata nell'articolo 56-bis del testo unico dell'imposta di successione e donazione recato dal Dlgs 346/1990, concernente l'accertamento delle donazioni indirette e delle donazioni stipulate all'estero a favore di soggetti residenti in Italia. Sono da qualificare come donazioni indirette tutte quelle situazioni nelle quali, per spirito di liberalità, si ha lo stesso effetto economico di una donazione formale (per tale intendendosi la donazione stipulata in uno studio notarile): vale a dire l'incremento del patrimonio di un soggetto (il donatario) contestuale al decremento del patrimonio di un altro soggetto (il donante). Tipico è il caso del genitore che adempie un debito del figlio o che paga un prezzo dovuto da un figlio. Nel diritto previgente al 1° gennaio 2025 due erano le condizioni che consentivano un legittimo accertamento della donazione indiretta: un valore superiore a 350 milioni di lire (180.769 euro) e il fatto che l'esistenza della donazione risultasse da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. La riforma recata dal Dlgs 139/2024 incide in parte proprio sulle condizioni: infatti, la condizione del valore minimo è stata del tutto cancellata (quindi, è accertabile la donazione indiretta qualsiasi valore essa abbia) mentre la condizione della risultanza della donazione nel corso di un accertamento tributario è stata confermata, come pure stato mantenuto l'avverbio «esclusivamente» a introdurre l'espressione di tale condizione. La riscrittura della norma ne consente oggi una lettura definitivamente inequivoca: la sottoposizione a tassazione delle donazioni indirette è un onere e non un obbligo in quanto la loro volontaria registrazione serve a evitare l'aliquota dell'8 per cento (che è la tassazione applicabile ove la donazione sia svelata dal contribuente nel corso di un accertamento tributario) e a sottoporre la donazione indiretta alla più mite aliquota che nel caso concreto sia applicabile: quella del 4 per cento se si tratti di una donazione indiretta tra coniugi e tra parenti in linea retta o quella del 6 per cento se si tratti di una donazione tra fratelli. Quanto invece alla franchigia (di 1 milione se la donazione è tra coniugi o parenti in linea retta, di 100 mila euro se la donazione è tra fratelli e di 1,5 milioni se il donatario è un disabile grave), essa è identicamente applicabile sia nel caso di tassazione volontaria della donazione indiretta sia nel caso di sua tassazione nel corso di un accertamento. Infatti, la nuova norma, innovando rispetto al diritto previgente, specifica che alle liberalità indirette sottoposte a tassazione perché svelate nel corso di un procedimento di accertamento tributario «si applica l'aliquota dell'8 per cento ... per la parte che eccede la franchigia ove prevista». © RIPRODUZIONE RISERVATA